

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Art. 1

MATERIA DISCIPLINATA

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 secondo comma dello Statuto e dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L, « Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige», disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma della Comunità.

2. Disciplina inoltre i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni che ne facciano richiesta.

Art. 2

STEMMA DELLA COMUNITÀ

1. Lo stemma della Comunità può essere riprodotto:

- a) nella carta d'ufficio;
- b) sugli inviti diramati dall'Amministrazione della Comunità;
- c) su biglietti da visita;
- c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dalla Comunità;
- d) sugli atti deliberativi della Giunta e dell'Assemblea;
- e) sulle targhe murali nelle sedi di uffici della Comunità o di proprietà della Comunità adibiti ad uso pubblico;
- f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dalla Amministrazione per ragioni di rappresentanza;
- g) su automezzi di proprietà ed adibiti a servizi pubblici della Comunità.
- h) su ogni strumento di comunicazione istituzionale utilizzato dalla Comunità (locandine, sito, ..)
- i) su altra tipologia di strumento, non prevista nell'elenco, che l'organo di governo ritenga funzionale associare istituzionalmente all'Ente Comunità.

2. Il manuale d'uso dello stemma, contenente le indicazioni tecniche relative alla riproduzione dello stemma e le norme specifiche, vengono approvate con deliberazione della Giunta della Comunità.

Art. 3

ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. Il Presidente può autorizzare la concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni che operino nei confronti della collettività locale per opere, servizi o manifestazioni e qualora la Comunità abbia attivato con le stesse forme di collaborazione.

Art. 4

AZIENDE SPECIALI

1. Lo stemma della Comunità è concesso in uso, oltreché agli enti ed associazioni indicate all'articolo 3, alle aziende speciali e/o società in house costituite dalla Comunità e a quelle costituite in forma consorziale con la partecipazione della Comunità.

Art. 5

MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA

1. Il legale rappresentante dell'ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma deve presentare domanda alla Comunità accompagnata da una relazione illustrativa dell'esistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 3, eventualmente utilizzando l'apposito format pre-disposto dalla Comunità.

2. Spetta al Presidente, valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento e deliberare la concessione in uso dello stemma della Comunità.

3. Sia la comunicazione di concessione che quella con la quale la concessione medesima viene negata, debbono essere opportunamente motivati.

Art. 6

CONCESSIONE IN USO

1. Il Presidente provvede a comunicare all'ente, associazione, istituto o società richiedente, la comunicazione di concessione in uso dello stemma della Comunità.
2. La comunicazione detta le disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente, istituto, associazione o società concessionaria anche in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 2.

Art. 7

MODALITA' D'USO

1. Lo stemma potrà essere utilizzato dall'ente, associazione, istituto o società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e dovrà seguire le norme previste dal manuale d'uso.

Art. 8

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, il Presidente revoca la stessa, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Art. 9

GONFALONE DELLA COMUNITA' - USO

1. Il gonfalone dei Comunità deve essere esposto, accompagnato sempre dalla bandiera nazionale al posto d'onore, all'esterno della sede, nelle seguenti circostanze:
 - a) nelle ricorrenze previste dall' articolo 4 della legge 27 marzo 1949, n. 260;
 - b) con le modalità indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
 - c) nei giorni di riunione dell'Assemblea della Comunità;
2. Il gonfalone può essere presente solo a manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere nazionale, regionale, provinciale ed alle manifestazioni locali di notevole rilevanza.
3. In occasione di tali cerimonie o manifestazioni e salva la precedenza per la bandiera nazionale e dei gonfaloni della Regione Trentino-Alto Adige e di quello della Provincia Autonoma di Trento, il gonfalone avrà sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni, vessilli degli enti locali e delle associazioni della Regione, tranne quelli insigniti di medaglia d'oro.
4. Il Presidente è autorizzato ad inviare il gonfalone della Comunità alle pubbliche manifestazioni di altre comunità in segno di adesione alle manifestazioni stesse, escludendosi comunque le manifestazioni politiche di parte.

Art. 10

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni e relativo regolamento di esecuzione.